

	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - E' costituita una Società per Azioni con	
	la denominazione:	
	"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"	
	Art. 2 - La società ha sede in Rescaldina.	
	Il domicilio di ogni azionista, per i suoi rappor-	
	ti con la società, si intende a tutti gli effetti,	
	quello risultante dal Libro Soci.	
	La società può istituire sedi secondarie, succursa-	
	li, filiali, rappresentanze e simili in qualsiasi	
	altra località ed anche all'estero.	
	Art. 3 - La società è duratura dalla data della	
	sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta).	
	L'assemblea potrà prorogare tale termine o delibe-	
	rare lo scioglimento anticipato della società.	
	Art. 4 - L'attività della società ha per oggetto:	
	a) l'industria ed il commercio in Italia e al-	
	l'estero di filati e tessuti di qualsiasi fibra	
	tessile, manufatti e confezioni derivati dai tessu-	
	ti e dalle fibre tessili e materie analoghe.	
	La società può, quindi, acquistare, impiantare ed	
	esercitare, sia in proprio sia per conto terzi,	
	tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsia-	

	si industria e commercio che abbia attinenza quan-	
	to sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed	
	assumere rappresentanze, assumere il mandato di li-	
	quidare aziende affini;	
	b) la gestione in proprio di fondi agricoli e	
	aziende agricole.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale di cui	
	alle precedenti lettere a) e b), la società potrà	
	compiere qualsiasi operazione commerciale, indu-	
	striale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in	
	via non prevalente e non nei confronti del pubbli-	
	co.	
	A titolo esemplificativo, quest'ultima attività	
	comprende l'assunzione di partecipazioni in altre	
	società o enti, il finanziamento e coordinamento	
	tecnico e finanziario delle società o enti nei qua-	
	li la società partecipi, la compravendita, il pos-	
	sesso e la gestione di titoli, il rilascio di fide-	
	iussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a	
	favore di terzi.	
	Art. 5) - Il capitale sociale è di Euro	
	17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquaran-	
	taseimilasettecentottantadue e cinquantasette cen-	
	tesimi) diviso in complessive n. 2.519.809.908	
	(duemiliardicinquacentodiciannovemilioniottocentono-	

	vemilanovecentootto) azioni ordinarie interamente	
	liberate e n. 3.427.403 (tremilioniquattrocentoven-	
	tisettemilaquattrocentotré) azioni di risparmio	
	non convertibili, senza indicazione del valore no-	
	minale, tutte rappresentative della medesima fra-	
	zione del capitale.	
	L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014	
	ha deliberato:	
	- di aumentare il capitale sociale, per un massimo	
	di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), inclusivi	
	di sovrapprezzo a pagamento e in via scindibile ,	
	con esclusione del diritto di opzione ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6 Codice	
	Civile, riservato a GEM da liberarsi in una o più	
	volte entro il termine finale di sottoscrizione	
	fissato al 10 aprile 2019 mediante emissioni di	
	nuove azioni ordinarie della società prive del va-	
	lore nominale, aventi il medesimo godimento e le	
	medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in	
	circolazione alla data di emissione;	
	- di aumentare il capitale sociale a servizio del-	
	l'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile ,	
	con esclusione del diritto di opzione, ai sensi	
	dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un am-	
	montare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00	

	(dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di so-	
	vrapprezzo, da liberarsi anche in più tranche , en-	
	tro il termine finale di sottoscrizione fissato al	
	31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di	
	massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni	
	ordinarie della Società, prive del valore nomina-	
	le, aventi medesimo godimento e le medesime carat-	
	teristiche delle azioni ordinarie della Società in	
	circolazione alla data di emissione.	
	Ogni azione è indivisibile.	
	Le azioni interamente liberate possono essere nomi-	
	native od al portatore, a richiesta ed a spese del-	
	l'azionista, salvo divieti di legge.	
	Le azioni di risparmio non sono convertibili in a-	
	zioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristi-	
	che:	
	- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta	
	la quota di riserva legale, sono distribuiti alle	
	azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3	
	(tre) centesimi per azione.	
	- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle	
	azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3	
	(tre) centesimi, la differenza è computata in au-	
	mento del dividendo privilegiato nei due esercizi	
	successivi.	

	- Gli utili rimanenti di cui l'assemblea delibere	
	la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azio-	
	ni in modo che alle azioni di risparmio spetti un	
	dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quel-	
	lo delle azioni ordinarie, nella misura di 3 (tre)	
	centesimi per azione.	
	In caso di aumento gratuito del capitale sociale,	
	tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridot-	
	to; il nuovo importo verrà determinato dividendo	
	l'importo del dividendo privilegiato per il rappor-	
	to tra il nuovo capitale sociale ed il precedente;	
	il maggiore importo sarà comunque arrotondato per	
	eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2	
	(due) centesimi.	
	- In caso di distribuzione di riserve le azioni di	
	risparmio hanno gli stessi diritti delle altre a-	
	zioni.	
	- Allo scioglimento della società le azioni di ri-	
	sparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale	
	per il valore di 1 (uno) Euro per azione.	
	- La riduzione del capitale per perdite non impor-	
	ta riduzione del valore delle azioni di risparmio	
	se non per la parte della perdita che eccede il va-	
	lore complessivo delle altre azioni.	
	- Le deliberazioni relative alla riduzione e alla	

	reintegrazione del capitale debbono assicurare me-	
	diante i necessari raggruppamenti o frazionamenti,	
	la parità contabile delle azioni nella misura esi-	
	stente prima della riduzione e della reintegrazio-	
	ne del capitale.	
	- In caso di esclusione dalla negoziazione delle a-	
	zioni ordinarie o di risparmio, le azioni di ri-	
	sparmio manterranno i propri diritti e caratteri-	
	stiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria e di quella speciale degli azionisti	
	di risparmio.	
	I possessori delle azioni di risparmio non hanno	
	diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straor-	
	dinarie della società, né quello di richiederne la	
	convocazione.	
	Al rappresentante comune degli azionisti di rispar-	
	mio vengono tempestivamente inviate le comunicazio-	
	ni inerenti le operazioni societarie che possano	
	influenzare l'andamento delle quotazioni delle a-	
	zioni di risparmio.	
	Art. 6 - Il capitale può essere aumentato anche me-	
	diante conferimenti di beni in natura o crediti e	
	con emissione di azioni privilegiate od aventi di-	
	ritti diversi da quelli delle precedenti azioni.	
	L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni	

	di altre categorie, aventi le stesse caratteristi-	
	che di quelle delle categorie già in circolazione,	
	non richiede comunque ulteriori approvazioni delle	
	assemblee speciali degli azionisti di tali altre	
	categorie.	
	Il diritto di opzione può essere escluso o limita-	
	to nei casi previsti dalla legge, nonchè nei limi-	
	ti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale	
	preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni	
	e delle modalità stabilite dalla legge.	
	L'assemblea straordinaria può delegare il Consi-	
	glio ad aumentare il capitale, anche con esclusio-	
	ne del diritto di opzione, nell'osservanza delle	
	norme applicabili.	
	A S S E M B L E E	
	Art. 7 - L'assemblea rappresenta la universalità	
	dei soci e le sue deliberazioni, prese in confor-	
	mità alla legge ed al presente statuto, obbligano	
	tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzien-	
	ti.	
	L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale	
	a sensi di legge.	
	Essa può essere convocata anche fuori della sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta	

	l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale.	
	Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assem-	
	blea ordinaria annuale può essere convocata entro	
	180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale; in tale caso, gli Amministratori se-	
	gnalano, nella relazione sulla gestione a corredo	
	del bilancio, le ragioni della dilazione.	
	Art. 8 - Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo	
	che siano emesse azioni in tutto o in parte prive	
	del diritto di voto.	
	Art. 9 - Fermi i poteri previsti da specifiche di-	
	sposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in	
	via ordinaria e straordinaria, con le modalità e	
	nei termini previsti dalla normativa vigente, dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	L'avviso di convocazione, contenente tutti gli ele-	
	menti previsti dalle vigenti disposizioni legisla-	
	tive e regolamentari, dovrà essere pubblicato nei	
	termini di legge sul sito internet della Società,	
	e con le altre modalità previste dalla normativa -	
	anche regolamentare - di volta in volta vigente.	
	L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo	
	che il Consiglio di amministrazione, per una deter-	
	minata Assemblea, abbia deliberato di fissare una	

	data per la seconda e, eventualmente, per la terza	
	convocazione dell'Assemblea, dandone notizia	
	nell'avviso di convocazione.	
	Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresen-	
	tino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento)	
	del capitale sociale possono chiedere per iscrit-	
	to, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione	
	dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo	
	diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti	
	e con le modalità previste dalle norme di legge e	
	regolamentari applicabili, l'integrazione dell'e-	
	lenco delle materie da trattare, indicando nella	
	domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.	
	Delle integrazioni dell'elenco delle materie che	
	l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predet-	
	te richieste è data notizia nelle forme e nei ter-	
	mini previsti dalla normativa applicabile.	
	Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo	
	per la presentazione della richiesta d'integrazio-	
	ne, dovranno consegnare al Consiglio di Amministra-	
	zione una relazione sulle materie di cui essi pro-	
	pongono la trattazione. Il Consiglio di Amministra-	
	zione mette a disposizione del pubblico la relazio-	
	ne, accompagnata dalle proprie eventuali valutazio-	
	ni, contestualmente alla notizia di integrazione,	

	con le modalità sopra indicate.	
	L'integrazione dell'elenco delle materie da tratta-	
	re non è ammessa per gli argomenti sui quali l'As-	
	semblea delibera, a norma di legge, su proposta	
	del Consiglio di Amministrazione o sulla base di	
	un progetto o di una relazione da esso predispo-	
	sta, diversa dalle relazioni ordinariamente predi-	
	sposte dal Consiglio di Amministrazione sulle mate-	
	rie all'ordine del giorno.	
	Art. 10 - Il diritto di intervento all'assemblea è	
	regolato dalla legge.	
	Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai	
	quali spetta il diritto di voto, i quali risultino	
	titolari delle azioni al termine della giornata	
	contabile del settimo giorno di mercato aperto pre-	
	cedente la data dell'assemblea, che abbiano comuni-	
	cato la propria volontà di intervento mediante	
	l'intermediario abilitato.	
	Art. 11 - Per la rappresentanza in assemblea vale	
	quanto disposto dalle norme di legge e regolamenta-	
	ri.	
	La Società, avvalendosi della facoltà prevista dal-	
	la legge, non designa il rappresentante di cui	
	all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio	
	1998 n. 58.	

	Art. 12 - L'assemblea è presieduta dal Presidente	
	del Consiglio, in difetto di che l'assemblea eleg-	
	ge il proprio Presidente a maggioranza relativa.	
	Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri, nel	
	rispetto di quanto previsto nell'eventuale regola-	
	mento assembleare:	
	• per verificare la tempestività dei depositi e la	
	regolarità delle deleghe, nonchè in genere, per ac-	
	certare il diritto degli azionisti a partecipare	
	all'assemblea, ad intervenire nella discussione e	
	ad esprimere il voto;	
	• per stabilire se sussiste il numero legale e se	
	l'assemblea è regolarmente costituita;	
	• per dirigere la discussione mantenendola nel li-	
	mite degli oggetti portati dall'ordine del giorno	
	e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori	
	assembleari;	
	• per proclamare l'esito delle votazioni e per	
	riassumere a verbale le dichiarazioni eventualmen-	
	te richieste dai soci.	
	Art. 13 - Le deliberazioni dell'assemblea sono va-	
	lide se prese con la presenza e le maggioranze sta-	
	bilite dalla legge.	
	Quando per la validità delle deliberazioni la leg-	
	ge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei	

	votanti, essa viene calcolata senza che si tenga	
	conto delle astensioni dal voto.	
	Art. 14 - Il Presidente assenziente l'assemblea no-	
	mina un Segretario anche non socio e sceglie, se	
	lo crede del caso, sempre assenziente l'assemblea,	
	due scrutatori tra gli azionisti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da	
	processo verbale firmato dal Presidente e dal Se-	
	gretario.	
	Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente	
	lo ritenga opportuno il verbale è redatto da Nota-	
	io.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 15 - La società è amministrata da un Consi-	
	glio composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, e-	
	letti dall'assemblea.	
	La composizione del Consiglio deve assicurare il	
	rispetto della normativa vigente in materia di e-	
	quilibrio tra generi di cui all'art. 147-ter, com-	
	ma 1-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come	
	successivamente modificato e integrato.	
	Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si	
	sostituiscono a norma di legge.	
	L'assemblea di volta in volta determina il numero	
	degli Amministratori da eleggere.	

	Gli Amministratori così nominati scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio inerente l'ultimo esercizio sociale della	
	loro carica e sono rieleggibili.	
	La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà	
	sulla base di liste presentate dagli azionisti ai	
	sensi dei successivi commi, nelle quali i candida-	
	ti dovranno essere elencati mediante un numero pro-	
	gressivo.	
	Tra le liste non debbono esistere elementi di col-	
	legamento, nemmeno indiretto; in caso di collega-	
	mento, sono ineleggibili i candidati in liste col-	
	legate alla lista che ottiene il maggior numero di	
	voti.	
	Le liste non presentate nei termini e con le moda-	
	lità ai sensi dei commi successivi non sono ammes-	
	se in votazione.	
	Le liste presentate dagli azionisti dovranno esse-	
	re depositate presso la sede della società almeno	
	venticinque giorni prima di quello fissato per	
	l'assemblea in unica o in prima convocazione e mes-	
	se a disposizione del pubblico, con le modalità	
	previste dalla legge e dalla Consob con proprio re-	
	golamento, almeno ventuno giorni prima di quello	
	fissato per l'Assemblea in unica o in prima convo-	

	cazione.	
	Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla	
	presentazione di una sola lista.	
	I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale,	
	quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.Lgs. n.	
	58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto	
	controllante, le società controllate e quelle sot-	
	toposte a comune controllo, possono presentare, o	
	concorrere a presentare, una sola lista.	
	Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista	
	a pena di ineleggibilità.	
	Avranno diritto di presentare le liste soltanto	
	gli azionisti che da soli o insieme ad altri azio-	
	nisti siano complessivamente titolari di azioni	
	rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque	
	per cento) del capitale sociale sottoscritto alla	
	data in cui la lista viene presentata o, se diver-	
	sa, la misura stabilita dalla Consob con regolamen-	
	to e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del	
	Regolamento Consob 11971/1999 e avente diritto di	
	voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della	
	percentuale minima di partecipazione per la presen-	
	tazione delle liste di candidati è determinata a-	
	vendo riguardo alle azioni che risultano registra-	
	te a favore dell'azionista nel giorno in cui le li-	

	ste sono depositate presso la Società.	
	Alla lista devono essere allegati, a cura di chi	
	ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:	
	a) l'elenco degli azionisti che concorrono a	
	presentare la lista, munito della sottoscrizione	
	non autenticata degli azionisti che siano persone	
	fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volon-	
	tari) e di quella di coloro che auto dichiarino es-	
	sere titolari della legittimazione a rappresentare	
	gli azionisti diversi dalle persone fisiche in for-	
	za di rappresentanza organica, legale o volontaria;	
	b) la certificazione rilasciata dall'interme-	
	diario abilitato comprovante la quota di capitale	
	sociale sottoscritto da ciascuno degli azionisti	
	che concorrono a presentare la lista, che potrà es-	
	sere prodotta anche successivamente al deposito,	
	purché entro il termine previsto per la pubblica-	
	zione delle liste da parte della Società;	
	c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione	
	personale del candidato non autenticata, con la	
	quale ciascun candidato illustra, sotto sua respon-	
	sabilità, il proprio curriculum vitae professiona-	
	le contenente un'esauriente informativa sulle ca-	
	ratteristiche personali e professionali di ciascun	
	candidato es attesta l'inesistenza di cause di ine-	

	leggibilità e di incompatibilità nonché l'esisten-	
	za dei requisiti che siano prescritti per la nomi-	
	na;	
	d) la dichiarazione circa l'eventuale posses-	
	so dei requisiti di indipendenza previsti dall'ar-	
	ticolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e/o	
	dei requisiti di indipendenza previsti da normati-	
	ve di settore eventualmente applicabili in ragione	
	dell'attività svolta dalla Società;	
	e) informazioni relative all'identità dei so-	
	ci che hanno presentato la lista, con l'indicazio-	
	ne della percentuale di partecipazione complessiva-	
	mente detenuta nella Società.	
	La mancanza degli allegati comporta che la lista	
	si considera come non presentata.	
	<u>Nel rispetto della normativa vigente in materia di</u>	
	<u>equilibrio tra i generi, le liste che presentano</u>	
	<u>un numero di candidati pari o superiore a tre devo-</u>	
	<u>no includere candidati di genere diverso.</u>	
	Almeno uno dei componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione, ovvero due se il consiglio sia composto	
	da più di sette membri, deve possedere i requisiti	
	di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'arti-	
	colo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58	
	e dalla normativa comunque applicabile.	

	I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno	
	non essere indicati con i primi numeri progressivi	
	ovvero dovranno essere elencati alternativamente	
	con i candidati non indipendenti.	
	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola	
	lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso	
	votante a favore di più liste.	
	Risultano eletti quali membri del Consiglio di Am-	
	ministrazione i candidati indicati nella lista che	
	ottiene il maggior numero di voti, in numero pari	
	al numero complessivo dei componenti dell'Organo	
	Amministrativo da eleggere meno uno.	
	Se la lista "di maggioranza" contiene un numero di	
	candidati superiore al numero complessivo dei com-	
	ponenti dell'Organo Amministrativo da eleggere, ri-	
	sultano eletti i candidati con numero progressivo	
	inferiore pari al numero complessivo dei componen-	
	ti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.	
	Qualora nell'ambito dei candidati eletti con la li-	
	sta che ha ottenuto la maggioranza dei voti non ve	
	ne sia alcuno che abbia i requisiti di indipenden-	
	za di cui al successivo articolo 16, il candidato	
	eletto per ultimo nella lista "di maggioranza" in	
	base al numero progressivo è sostituito dal candi-	
	dato dotato dei requisiti di indipendenza, indica-	

	to nella medesima lista, che abbia il numero pro-	
	gressivo inferiore.	
	Qualora la composizione dell'organo che ne derivi	
	non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i ge-	
	neri, tenuto conto del loro ordine di elencazione	
	in lista, gli ultimi eletti della lista di maggio-	
	ranza appartenenti al genere più rappresentato de-	
	cadono nel numero necessario ad assicurare l'ottem-	
	peranza al summenzionato requisito, e sono sostit-	
	tuiti dai primi candidati non eletti della stessa	
	lista appartenenti al genere meno rappresentato.	
	In mancanza di candidati del genere meno rappresen-	
	tato all'interno della lista di maggioranza in nu-	
	mero sufficiente a procedere alla sostituzione,	
	l'Assemblea integra l'organo con le maggioranza di	
	legge, assicurando il soddisfacimento del summen-	
	zionato requisito.	
	Nel caso in cui sia presentata una sola lista:	
	a) se il numero dei candidati indicati nella	
	lista sia pari al numero dei membri del Consiglio	
	di Amministrazione da eleggere, si procede alla vo-	
	tazione "in blocco" di detta unica lista, i cui	
	candidati risultano tutti eletti ove la lista stes-	
	sa consegua il voto favorevole della maggioranza	
	del capitale presente in assemblea; l'astensione	

	dal voto è parificata alla assenza;	
	b) se il numero dei candidati indicati nella	
	lista sia superiore al numero dei membri dell'Orga-	
	no Amministrativo da eleggere, si procede ad una	
	votazione "per preferenze";	
	c) se il numero dei candidati indicati nella	
	lista sia inferiore al numero dei membri dell'Orga-	
	no Amministrativo da eleggere, si procede ad una	
	votazione "per preferenze", ammettendo l'espressio-	
	ne di preferenze sia per chi risulti candidato in	
	detta lista sia per chiunque altro venga candidato	
	nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto	
	di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente	
	dalla sua quota di partecipazione al capitale so-	
	ciale.	
	Nel caso di votazione "per preferenze", risultano	
	eletti coloro che ottengono il maggior numero di	
	preferenze; in caso di parità di preferenze, risul-	
	ta eletto il candidato più anziano d'età.	
	Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal	
	caso l'espressione di preferenze per chiunque ven-	
	ga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque	
	abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indi-	
	pendentemente dalla sua quota di partecipazione al	
	capitale sociale, si procede pure nel caso non sia	

stata presentata alcuna lista.

Resta fermo, sia nel caso in cui sia presentata una sola lista sia nel caso non sia presentata alcuna lista, la necessità di assicurare nella votazione il rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato. Pertanto, si applicheranno, mutatis mutandis, le medesime previsioni sopra stabilite con riferimento alla lista di maggioranza.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che risulta prima per numero di voti.

Qualora un Amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli Amministratori eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in

	tema di nomina di Amministratori non appartenenti	
	alla lista "di maggioranza", di nomina di Ammini-	
	stratori indipendenti <u>e del criterio di riparto</u>	
	<u>previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D.</u>	
	<u>Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente</u>	
	<u>modificato e integrato.</u>	
	Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomi-	
	na di candidati indicati nella stessa lista cui ap-	
	parteneva l'Amministratore cessato dalla carica,	
	viene nominato quale membro dell'Organo Amministra-	
	tivo il candidato indicato come indipendente in al-	
	tra lista, in mancanza, il candidato non eletto di	
	altra lista che abbia ottenuto il maggior numero	
	di preferenze <u>e comunque in entrambi casi assicuran-</u>	
	<u>do, ove necessario, il rispetto del criterio di ri-</u>	
	<u>parto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del</u>	
	<u>D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamen-</u>	
	<u>te modificato e integrato;</u> qualora anche mediante	
	questi criteri non si addivenga ad una nomina, dap-	
	prima il Consiglio di Amministrazione e poi l'as-	
	semblea provvedono a detta nomina senza limitazio-	
	ne di nominativi.	
	Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare	
	venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restan-	

	ti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari.	
	La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.	
	Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.	
	Art. 16 - Requisiti degli Amministratori indipendenti.	
	Gli Amministratori indipendenti garantiscono la composizione degli interessi di tutti gli azionisti sia di maggioranza che di minoranza.	
	Sono indipendenti gli Amministratori che:	
	a) - non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, nè abbiano di recente intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio, con la società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con azionisti che singolarmente detengano nella società una partecipazione di controllo o di collegamento o che partecipino a patti parasociali per il controllo o il collegamento o che rivestano la carica di Ammini-	

	stratore in società o loro controllanti che abbia-	
	no tali caratteristiche;	
	b) - non abbiano controversie con la società	
	o con sue controllate o non siano Amministratori,	
	dipendenti o soci controllanti di una società con	
	la quale la società abbia una controversia;	
	c) - non siano titolari, direttamente, indi-	
	rettamente o per conto di terzi, di partecipazioni	
	azionarie di entità tale da permettere loro di e-	
	sercitare il controllo o un'influenza notevole sul-	
	la società, nè partecipino a patti parasociali per	
	il controllo della società stessa; non detengano -	
	e/o non siano Amministratori o dipendenti di so-	
	cietà che detengano - direttamente e/o indiretta-	
	mente una partecipazione nel capitale della so-	
	cietà in misura eguale o superiore al due per cen-	
	to;	
	d) - non siano stretti familiari di Ammini-	
	stratori esecutivi della società o di soggetti che	
	si trovino nelle situazioni indicate alle preceden-	
	ti lettere a), b) e c).	
	L'indipendenza degli Amministratori è valutata con	
	periodicità almeno annuale dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, secondo un regolamento dallo stesso a-	
	dottato, tenendo anche conto delle informazioni	

	che i singoli interessati sono tenuti a fornire.	
	L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunica-	
	to agli azionisti ed al Mercato.	
	Al fine della valutazione dell'indipendenza il Con-	
	siglio di Amministrazione tiene conto, per i rap-	
	porti di lavoro e per gli incarichi di Amministra-	
	tore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per	
	le altre relazioni economiche, dell'ultimo eserci-	
	zio.	
	Il Consiglio di Amministrazione che accerta il ve-	
	nir meno del requisito dell'indipendenza in capo a-	
	gli Amministratori delibera con la maggioranza de-	
	gli Amministratori presenti.	
	Al venir meno dei requisiti di indipendenza l'Ammi-	
	nistratore nominato con tale veste si intende auto-	
	maticamente dimissionario con conseguente obbligo	
	degli altri Amministratori di provvedere tempesti-	
	vamente alla sua sostituzione.	
	Art. 17 - Sino a contraria deliberazione dell'as-	
	semblea gli Amministratori sono vincolati dal di-	
	sposto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.	
	Art. 18 - Il Consiglio elegge fra i suoi membri un	
	Presidente, può eleggere anche un Vice Presidente	
	che sostituisca il Presidente nei casi di assenza	
	od impedimento, nonchè un Segretario anche estra-	

	neo.	
	Art. 19 - Il Consiglio si raduna, sia nella sede	
	della società, sia altrove, oltre che nei casi di	
	legge, tutte le volte che il Presidente lo giudi-	
	chi necessario o quando ne sia fatta richiesta	
	scritta da almeno due Amministratori o due Sindaci	
	e comunque con periodicità almeno trimestrale.	
	Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindaca-	
	le in occasione delle riunioni del Consiglio e del	
	Comitato Esecutivo o anche direttamente, con perio-	
	dicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e	
	sulle operazioni di maggior rilievo economico, fi-	
	nanziario e patrimoniale, effettuate dalla società	
	o dalle società controllate; in particolare riferi-	
	scono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un	
	interesse per conto proprio o di terzi, o che sia-	
	no influenzate dal soggetto che esercita l'atti-	
	vità di direzione e coordinamento.	
	Art. 20 - Il Consiglio viene convocato dal Presi-	
	dente con lettera da spedirsi almeno 5 (cinque)	
	giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Ammini-	
	stratore e Sindaco Effettivo e nei casi di urgenza	
	con telegramma o telefax da spedirsi almeno 2	
	(due) giorni prima. E' ammessa la possibilità che	
	le adunanze del Consiglio di Amministrazione si	

	tengano in videoconferenza o in teleconferenza,	
	senza che sia richiesta la contemporanea presenza	
	fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso	
	luogo, a condizione che tutti i partecipanti possa-	
	no essere identificati e sia loro consentito di se-	
	guire la discussione, di intervenire in tempo rea-	
	le alla trattazione degli argomenti affrontati e	
	di ricevere, trasmettere e visionare documenti.	
	Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si	
	considera tenuto nel luogo in cui si trovano il	
	Presidente e il Segretario, onde consentire la ste-	
	sura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	Libro.	
	Art. 21 - Per la validità delle deliberazioni del	
	Consiglio si richiede la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	di voti dei presenti. In caso di parità la propo-	
	sta si ritiene respinta.	
	Art. 22 - Ai membri del Consiglio spetta il rimbor-	
	so delle spese sostenute per ragione del loro uffì-	
	cio.	
	L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio de-	
	terminate indennità.	
	Art. 23 - Il Consiglio è investito dei più ampi po-	

	teri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà	
	di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni	
	per il raggiungimento dello scopo sociale esclusi	
	soltanto quelli che la legge riserva tassativamente	
	all'assemblea.	
	Al Consiglio è altresì attribuita la competenza a	
	deliberare la fusione nei casi previsti dagli	
	artt. 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione e la sop-	
	pressione di sedi secondarie, la riduzione del ca-	
	pitale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento	
	dello statuto a disposizioni normative, il trasfe-	
	rimento della sede nel territorio nazionale.	
	Art. 24 - Il Consiglio può nominare tra i suoi mem-	
	bri uno o più Vice Presidenti e uno o più Ammini-	
	stratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissan-	
	done, con le limitazioni previste dall'art. 2381	
	del Codice Civile, i poteri e, quanto al Comitato	
	Esecutivo, anche il numero dei componenti, la dura-	
	ta e le norme che ne regolano il funzionamento.	
	In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno	
	parte di diritto il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione e, ove nominati, il o gli Amministra-	
	tori Delegati.	
	Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in video-	

	conferenza o in teleconferenza a norma dell'art.	
	20 dello statuto.	
	Il Consiglio inoltre può conferire speciali incari-	
	chi a singoli Amministratori fissandone le attribu-	
	zioni e le eventuali retribuzioni e/o cauzioni a	
	norma di legge.	
	Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio e al	
	Collegio Sindacale, con periodicità almeno trime-	
	strale, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle ope-	
	razioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla società e dal-	
	le sue controllate.	
	Il Consiglio può nominare direttori, anche genera-	
	li, nonchè procuratori per singoli atti o catego-	
	rie di atti.	
	Al Consiglio di Amministrazione, previo parere ob-	
	bligatorio del Collegio Sindacale, è riservata la	
	nomina del dirigente preposto alla redazione dei	
	documenti contabili societari, al quale sono attri-	
	buiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge	
	e dalle altre disposizioni applicabili, nonchè i	
	poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio al-	
	l'atto della nomina o con successiva deliberazione.	
	Il soggetto nominato deve aver conseguito la lau-	

	rea in Economia e Commercio e deve aver ricoperto	
	il ruolo di responsabile amministrativo in società	
	di capitali per un periodo non inferiore a 3 (tre)	
	anni.	
	Il Consiglio di Amministrazione determina altresì	
	il compenso del predetto dirigente.	
	FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Art. 25 - Al Presidente, od a chi ne fa le veci, è	
	attribuita la rappresentanza della società con fir-	
	ma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazio-	
	ni del Consiglio ogni qualvolta non siasi delibera-	
	to diversamente.	
	Il Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci, rap-	
	presenta la società in giudizio con facoltà di pro-	
	muovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammini-	
	strative per ogni grado di giurisdizione ed anche	
	per giudizi di revocazione e cassazione e di nomi-	
	nare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.	
	Gli Amministratori Delegati hanno potere di rappre-	
	sentanza della società con firma libera nei limiti	
	delle deleghe loro conferite.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 26 - La Società approva le operazioni con par-	
	ti correlate in conformità alle previsioni di leg-	
	ge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizio-	

	ni del presente statuto e alle procedure e regola-	
	menti interni adottati in materia dalla Società.	
	Le procedure interne adottate dalla Società in re-	
	lazione alle operazioni con parti correlate posso-	
	no prevedere che il Consiglio di amministrazione	
	approvi le operazioni di maggiore rilevanza nono-	
	stante l'avviso contrario degli amministratori in-	
	dipendenti purché il compimento di tali operazioni	
	sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'arti-	
	colo 2364, comma 1, numero 5), Codice Civile.	
	Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso l'As-	
	semblea può concedere l'autorizzazione al compimen-	
	to dell'operazione deliberando a maggioranza di	
	legge, a meno che, ove siano presenti o rappresen-	
	tati in Assemblea soci non correlati che rappresen-	
	tino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale	
	sociale con diritto di voto, la maggioranza dei so-	
	ci non correlati votanti abbia espresso voto con-	
	trario all'operazione in questione.	
	Le procedure interne adottate dalla Società in re-	
	lazione alle operazioni con parti correlate posso-	
	no prevedere l'esclusione dal loro ambito applica-	
	tivo delle operazioni urgenti, anche di competenza	
	assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle	
	disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	

	Art. 27 - Il Collegio Sindacale è composto da tre	
	Sindaci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.	
	La composizione del Collegio deve assicurare il ri-	
	spetto della normativa vigente in materia di equi-	
	librio tra generi di cui all'art. 148, comma	
	1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come suc-	
	cessivamente modificato e integrato.	
	Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti	
	per legge.	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge,	
	non possono essere eletti Sindaci e, se eletti de-	
	cadono d'ufficio, coloro che ricoprono la carica	
	di Sindaco Effettivo in più di cinque società ita-	
	liane quotate nei mercati regolamentati italiani o	
	che non siano in possesso dei requisiti di profes-	
	sionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa	
	applicabile con le precisazioni di cui ai commi	
	successivi.	
	Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei	
	Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel	
	Registro dei Revisori Contabili che hanno esercita-	
	to l'attività di controllo legale dei conti per un	
	periodo non inferiore a tre anni. Gli altri compo-	
	nenti del Collegio, che non siano in possesso dei	
	requisiti di cui sopra, sono scelti fra coloro che	

	hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno	
	un triennio nell'esercizio di:	
	a) attività di amministrazione o di controllo	
	ovvero compiti direttivi presso società di capita-	
	li che abbiano un capitale sociale non inferiore a	
	due milioni di Euro;	
	ovvero	
	b) attività professionali o di insegnamento	
	di ruolo in materie giuridiche, economiche, finan-	
	ziarie e tecnico-scientifiche, strettamente atti-	
	nenti all'attività dell'impresa, intendendosi per	
	tali il diritto industriale, commerciale, tributa-	
	rio, nonché economia generale e dell'impresa, ra-	
	gioneria e finanza aziendale,	
	ovvero	
	c) funzioni dirigenziali presso gli enti pub-	
	blici o pubbliche amministrazioni operanti nei set-	
	tori creditizio, finanziario e assicurativo e co-	
	munque in settori strettamente attinenti all'atti-	
	ività dell'impresa, intendendosi per tali quelli re-	
	lativi alla ricerca, sviluppo produzione e commer-	
	cializzazione di prodotti tessili e di abbigliamen-	
	to, nonché dei relativi accessori.	
	La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di	
	liste secondo le procedure di cui ai commi seguen-	

	ti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina	
	di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.	
	Vengono presentate liste composte di due sezioni:	
	l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'al-	
	tra per la nomina dei Sindaci Supplenti.	
	Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vi-	
	gente in materia di equilibrio tra i generi, le li-	
	ste - considerando entrambe le sezioni - che con-	
	tengano un numero di candidati pari o superiore a	
	tre, debbono includere candidati di genere diverso.	
	Le liste contengono un numero di candidati non su-	
	periore al numero dei membri da eleggere, elencati	
	mediante un numero progressivo.	
	Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista	
	a pena di ineleggibilità.	
	Hanno diritto di presentare le liste soltanto i so-	
	ci che da soli o insieme ad altri azionisti rappre-	
	sentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cen-	
	to) delle azioni aventi diritto di voto nell'assem-	
	blea ordinaria.	
	La titolarità della percentuale minima di parteci-	
	pazione per la presentazione delle liste di candi-	
	dati è determinata avendo riguardo alle azioni che	
	risultano registrate a favore dell'azionista nel	
	giorno in cui le liste sono depositate presso la	

	Società.	
	Ogni azionista può concorrere a presentare una so-	
	la lista; in caso di violazione non si tiene conto	
	dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle	
	liste.	
	Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano	
	dovranno essere depositate presso la sede legale	
	della Società almeno venticinque giorni prima di	
	quello fissato per l'assemblea in unica o in prima	
	convocazione chiamata a deliberare sulla nomina	
	dei componenti del Collegio Sindacale e messe a di-	
	sposizione del pubblico, con le modalità previste	
	dalla legge e dalla Consob con proprio regolamen-	
	to, almeno ventuno giorni prima di quello fissato	
	per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.	
	Unitamente a ciascuna lista, entro il termine so-	
	pra indicato, sono depositate:	
	a) le dichiarazioni con le quali i singoli	
	candidati accettano la candidatura e attestano,	
	sotto la propria responsabilità l'inesistenza di	
	cause di ineleggibilità e di incompatibilità,	
	nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e	
	statutariamente prescritti per le rispettive cari-	
	che;	
	b) le informazioni relative all'identità dei	

	soci che hanno presentato la lista, con l'indica-	
	zione della percentuale di partecipazione comples-	
	sivamente detenuta nella Società;	
	c) una dichiarazione degli azionisti diversi	
	da quelli che detengono, anche congiuntamente, una	
	partecipazione di controllo o di maggioranza rela-	
	tiva, attestante l'assenza di rapporti di collega-	
	mento previsti dall'articolo 144 - quinquies del	
	regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi;	
	d) un'esauriente informativa sulle caratteri-	
	stiche personali e professionali dei candidati;	
	e) la certificazione rilasciata da un interme-	
	diario abilitato ai sensi delle vigenti disposizio-	
	ni di legge e regolamentari comprovante la titola-	
	rità del numero di azioni necessario alla presenta-	
	zione della lista, che potrà essere prodotta anche	
	successivamente al deposito, purché entro il termi-	
	ne previsto per la pubblicazione delle liste da	
	parte della Società.	
	La lista per la quale non sono osservate le statui-	
	zioni di cui sopra, è considerata come non presen-	
	tata.	
	Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.	
	In caso di presentazione di una sola lista di can-	
	didati o in caso di mancato deposito di tali liste	

	da parte della minoranza, viene data tempestiva no-	
	tizia di tale circostanza, secondo le modalità pre-	
	viste dalla normativa vigente, affinché le liste	
	possono essere presentate nei termini previsti dal-	
	le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.	
	In tale caso, la quota di partecipazione richiesta	
	per la presentazione delle liste è ridotta alla	
	metà.	
	Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due	
	candidati della lista che avrà ottenuto il maggior	
	numero di voti e il primo candidato della lista	
	che sarà risultata seconda per numero di voti che	
	assumerà altresì la carica di Presidente del Colle-	
	gio.	
	Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due	
	candidati della lista che avrà ottenuto il maggior	
	numero di voti e il primo candidato della lista	
	che sarà risultata seconda per numero di voti.	
	In caso di parità di voti fra due o più liste ri-	
	sulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani	
	per età sino alla concorrenza dei posti da assegna-	
	re.	
	Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno	
	eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effetti-	
	vi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella	

lista in ordine di elenco.

La modalità di nomina di cui sopra dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/98 come successivamente modificato ed integrato.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al summenzionato requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione appartenenti al genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del summenzionato requisito.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

	Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e	
	Supplenti necessari per l'integrazione del Colle-	
	gio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza	
	relativa, fatto salvo il diritto della minoranza	
	di cui al presente articolo <u>e nel rispetto del cri-</u>	
	<u>terio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i</u>	
	<u>generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, del</u>	
	<u>D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato</u>	
	<u>e integrato.</u>	
	REVISORE CONTABILE	
	Art. 28 - L'assemblea, sentito il Collegio Sindaca-	
	le, conferisce l'incarico di revisione legale dei	
	conti in conformità alle vigenti disposizioni.	
	BILANCIO E UTILI	
	Art. 29 - L'esercizio sociale si chiude al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede	
	alla compilazione dell'inventario e del bilancio	
	osservando le disposizioni di legge.	
	Art. 30 - Gli utili netti risultanti dal bilancio,	
	dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cen-	
	to) per la riserva legale, sino a che questa abbia	
	raggiunto il limite di legge, saranno ripartiti in-	
	tegralmente fra le azioni, salvo che l'assemblea,	
	su proposta del Consiglio di Amministrazione, deli-	

beri speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure di-
sponga di mandarli in tutto od in parte ai succes-
sivi esercizi.

Art. 31 - Il Consiglio determina epoca, luogo e modalità di pagamento dei dividendi, che si prescrivono a favore della società dopo cinque anni dalla data di esigibilità.

R E C E S S O

Art. 32 - E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti: la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

SCIOGLIMENTO

Art. 33 - Verificandosi per qualsiasi ragione lo
scioglimento della società, l'assemblea determina
le modalità della liquidazione e nomina uno o più
Liquidatori determinandone i poteri e compensi.